



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO ALL'APERTO "LA RAQUETTE" PER LA DURATA DI ANNI CINQUE**

CUI S00162210348202400021

PROGETTO DI GARA

Sommario

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO.....	3
CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
NORMATIVA.....	3
FINALITA' E OBIETTIVI.....	3
SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LA RAQUETTE"	5
Art. 1. Oggetto.....	5
Art. 2. Durata.....	5
Art. 3. Valore della concessione.....	5
Art. 4. Canone annuo della concessione.....	5
Art. 5. Caratteristiche delle aree.....	5
Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture.....	6
Art. 7. Tariffe.....	6
Art. 8. Obblighi a carico del concessionario.....	6
Art. 9. Gestione punto ristoro.....	9
Art. 10. Vigilanza e segnalazioni.....	15
Art. 11. Penalità.....	15
Art. 12. Rischi del concessionario.....	16
Art. 13. Cauzione.....	16
Art. 14. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	17
Art. 15. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.....	17

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio per la gestione degli impianti sportivi ha come oggetto impianti all'aperto destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Il Comune di Parma riconosce nella pratica sportiva delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende, dunque, garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

L'Amministrazione Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

Gli impianti sportivi comunali possono essere classificati in impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto, le modalità di gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali o in impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

L'impianto oggetto del presente affidamento è a rilevanza economica.

NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni;
- Statuto del Coni;
- Legge Regione Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017 e successive modificazioni;
- Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018;
- Decreto Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) e successive modificazioni;
- D. Lgs. n. 38/2021, secondo le decorrenze previste dall'art. 12-bis.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Parma, operando in accordo con gli obiettivi della Regione Emilia Romagna, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della *wellness valley*.

Il Comune di Parma persegue la promozione del diritto allo sport per tutti attraverso l'erogazione di contributi comunali e/o regionali alle famiglie sotto un certo reddito e promuovendo interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso il coordinamento con politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

Il Comune di Parma affida la gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni o società sportive impegnate nella diffusione di attività rivolte a una fascia di età che va dai bambini agli anziani, orientate all'inclusione di persone diversamente abili, alla partecipazione femminile e con una programmazione continuativa delle attività per garantire la massima fruizione dell'impianto a tutta la cittadinanza.

Nelle linee programmatiche l'Amministrazione si propone di trasformare la logica di impianto sportivo in infrastruttura sportiva, che anima e sostiene il territorio nonché di sostenere le società e le associazioni affinché possano svolgere al meglio, con strutture adeguate, la loro attività e possano incidere sulla vita dei quartieri nei quali operano, riconoscendo alle società sportive il ruolo di "sentinelle" sociali, luoghi di comunità ed aggregazione e quindi luoghi educativi.

CLAUSOLA SOCIALE

L'attuale gestore dell'impianto è la **BLUE STEEL ASD** (P.IVA/C.F. 92199670347) con sede in Parma, via Padovani n. 31, che non occupa lavoratori subordinati.

Si precisa sin d'ora che qualora l'aggiudicatario per i servizi richiesti dalla presente concessione intenda assumere personale è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato nel presente Capitolato.

Il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. Il concessionario si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'eventuale personale che sarà messo a disposizione dal Concessionario deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri eventuali dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione dell'eventuale personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LA RAQUETTE"

Art. 1. Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo "La Raquette" - sito in Parma alla via Racagni n. 13, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di tennis e calcetto.

Riferimenti catastali: C.T. Comune di Parma, foglio 19, mappale 147.

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà annualmente inoltrare, ai servizi competenti, la relazione attestante l'utilizzo dell'impianto e il piano di avanzamento degli eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti.

Il concessionario è obbligato, a richiesta dell'Amministrazione, a partecipare alle iniziative di formazione e a progetti educativi rivolti a operatori, atleti/e genitori.

Art. 2. Durata

La durata della concessione è fissata in 5 anni decorrenti dal 1° marzo 2025 e, in ogni caso, con dalla data prevista dal contratto o, in caso di consegna anticipata, dalla data indicata nel verbale.

La durata della concessione non sarà prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, c. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti Codice).

È escluso il tacito rinnovo.

Art. 3. Valore della concessione

Il valore presunto della presente concessione è pari a € 862.500,00. Ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA. È quantificato nel Piano Economico Finanziario (PEF) e stimato secondo le indicazioni spiegate nella relazione allegati al presente capitolato.

Il valore della concessione è quindi inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 14, c. 1, lett. a), del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera stimati dall'Ente concedente sono pari a € 425.000,00 per l'intera durata della concessione.

I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a 0,00 euro per tutta la durata del contratto.

Tutti i valori sopra menzionati sono da intendersi IVA esclusa.

Il piano economico-finanziario presentato dall'Ente concedente in gara rappresenta la simulazione della gestione dell'attività principale relativa alla gestione dell'impianto sportivo (da un punto di vista manutentivo e di gestione sportiva) e all'attività accessoria di gestione del punto ristoro.

I valori sono stimati e il risultato della gestione prevede la presenza di un utile complessivo a pareggio (la somma degli utili e delle perdite dell'attività principale e dell'attività accessoria per la durata complessiva della concessione deve risultare pari a zero). Tale equilibrio è determinato in ragione della particolarità del servizio improntato prevalentemente alla promozione della pratica sportiva.

Art. 4. Canone annuo della concessione

A partire dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà versare all'Ente concedente un canone fisso annuo indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Il canone presunto nel PEF proposto dal concedente in gara è di € 500,00, oltre IVA di legge.

Il canone dovrà essere versato con rata annuale, previa emissione di relativa fattura elettronica soggetta a IVA di legge, da emettere entro il 30 novembre di ciascuna annualità con riferimento all'esercizio in corso. Il pagamento dovrà avvenire come indicato in fattura entro 30 giorni dall'emissione del documento.

Art. 5. Caratteristiche delle aree

L'impianto è costituito da:

- n. 3 campi da tennis;
- n. 1 campo calcetto in sintetico;
- n. 1 gruppo spogliatoi e locali tecnici posti a piano terra, con n. 4 locali più servizi al primo piano da adibire ad uso punto ristoro con annessa terrazza (la cui copertura sarà rimossa, a proprie spese, dal concedente);
- n. 1 edificio magazzino/uffici posto al piano terra limitatamente all'area individuata nella planimetria allegata
- n. 1 struttura pergolata posta al piano terra
- n. 1. area con pavimento a cemento adiacente al campo da calcetto

Nell'allegato A del presente progetto di gara sono riportate le planimetrie dell'impianto e i riferimenti catastali.

Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1° luglio 2015, prevalentemente per la promozione sportiva del gioco tennis/calcetto, per lo svolgimento di manifestazioni sportive anche di altri sport, ludico-ricreative, convegni ed iniziative sociali.

È, quindi, vietata, pena la risoluzione del contratto di concessione, ogni destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall'Ente.

L'utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito, oltre che al concessionario, anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Per quanto riguarda tutte le richieste di utilizzo, il concessionario prenderà accordi diretti con altre società o gruppi spontanei che vorranno usufruire dell'impianto.

Il concessionario dovrà assicurare, in giornate per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che allo stesso competono.

Art. 7. Tariffe

Il concessionario è tenuto ad applicare agli utenti del servizio le tariffe approvate dal Comune di Parma. Le tariffe sono riscosse direttamente dal concessionario.

Le tariffe di utilizzo degli impianti alle strutture sono stabilite dal Consiglio Comunale come indicato nel Tariffario approvato ogni anno.

Le tariffe applicate al consumatore finale sono da intendersi Iva inclusa.

L'aliquota Iva applicata è quella di legge in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi eventuali variazioni dell'aliquota Iva applicabile di legge, i prezzi indicati subiranno una proporzionale variazione per consentire l'applicazione di tale nuova aliquota, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 633/1972 in tema di diritto di rivalsa.

È obbligo per il concessionario esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Il Comune di Parma ha la facoltà di modificare le tariffe attualmente in vigore, previa comunicazione al concessionario.

Entro il mese di luglio di ciascun anno, il concessionario potrà proporre importi differenti o forme tariffarie diverse, concordandole con il Comune. Il nuovo piano tariffario dovrà essere approvato e formalizzato dal Comune di Parma ed entrerà in vigore dalla nuova stagione sportiva.

Art. 8. Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga e si impegna a:

- gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto del presente capitolato con personale qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi.

L'attività di pulizia deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per

i prodotti detergenti, approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.

- il concessionario dovrà volturare a proprio nome, ove presenti, tutti i certificati di prevenzione incendi relativi agli impianti sportivi oggetto della presente procedura, provvedendo a tutte le conseguenti attività previste per legge per il tramite, ove necessario, di operatori economici autorizzati per legge con assunzione delle relative responsabilità di funzionamento; in ogni caso il soggetto concessionario rimane unico responsabile in materia di prevenzione incendi;
- dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, tenendolo in perfetta efficienza;
- dotare le strutture e/o mantenere i necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo;
- eseguire annualmente i controlli sugli impianti elettrici esistenti per la verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, trasmettendone l'esito al Settore Sport al fine di conseguire la certificazione degli impianti elettrici anche esistenti;
- segnalare al Settore Sport e Giovani ogni necessità di manutenzione straordinaria sull'impianto oggetto della gara, compreso l'impianto elettrico e idraulico/termico;
- provvedere alla voltura delle utenze e dei relativi consumi di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e telefonia dell'intero comparto oggetto di affidamento, che dovranno essere intestate al concessionario;
- assumere direttamente a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese attrezzature, impianti ed arredi, che si dovessero rendere necessari a causa di una omessa manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
- informare gli utilizzatori delle strutture degli impianti sportivi delle regole di comportamento, dei divieti, e delle limitazioni previste dal piano di sicurezza, dal regolamento comunale e dal presente capitolato;
- far rispettare la normativa in materia di divieto di fumo in occasione di manifestazioni sportive;
- sostenere le spese di collaudi non strutturali o omologazioni federali dell'impianto sportivo;
- gestire il servizio di guardiania, custodia e sorveglianza in presenza di attività sportiva, mediante:
 - individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto dandone comunicazione all'Ente;
 - apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
 - servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
 - controllo degli ingressi d'accesso affinché persone estranee non si introducano all'interno dei locali;
 - controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto.

Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma;

- sgombero della neve all'interno dell'impianto sportivo per garantire l'agibilità dello stesso;
- potature piante e siepi.

L'attività di manutenzione del verde (potature piante, siepi, sfalcio erba, etc.) deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

Il concessionario dovrà provvedere specificatamente alle seguenti attività di manutenzione ordinaria e pulizia:

CAMPI DA GIOCO E DA ALLENAMENTO:

- a. sfalcio periodico delle aree verdi di pertinenza. Interventi con decespugliatori lungo il perimetro recintato. I residui dell'erba tagliata dovranno essere raccolti e, prima della decomposizione, trasportati e smaltiti in pubblica discarica a cura del gestore;
- b. irrigazione del terreno di gioco (se necessario) e delle aree verdi di pertinenza;
- c. diserbi se necessari;
- d. rigenerazione, se necessario, del terreno di gioco;

- e. mantenimento in perfetta efficienza delle porte da calcetto (con verniciatura, ove necessario), delle reti di porta, con eventuale loro sostituzione se usurate.

STRUTTURA, IMPIANTI, ATTREZZATURE, PERTINENZE E PARCHEGGI OVE COMPRESI:

- imbiancatura, tinteggio e rifacimento intonaci esterni/interni delle strutture murarie a necessità;
- manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei pluviali;
- pulizia periodica annuale, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti d'ispezione, caditoie, linee fognarie bianche e nere o della fossa settica;
- riparazione dei guasti agli impianti elettrici, che non coinvolgano l'intera linea;
- manutenzione annuale della pompa di calore e condizionatore, ove esistenti;
- riparazione dei guasti agli impianti idrici, che non coinvolgano l'intero circuito idraulico, con ricerca puntuale delle perdite e relativo ripristino; manutenzione dell'addolcitore con utilizzo di prodotti necessari (resine, sale, anticalcare);
- riparazione dei guasti all'impianto termico e igienico sanitario con rinnovo e sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- manutenzione ordinaria del boiler e della caldaia con pulizia annuale e prova dei fumi secondo la normativa vigente al fine di garantire il corretto funzionamento di tali impianti;
- manutenzione periodica (compreso ripristino e/o sostituzione) di porte, fissi, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
- manutenzione di rubinetterie, tubature dell'acqua potabile e scarichi, docce e servizi igienici, con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate; con particolare riguardo alla prevenzione degli effetti del gelo nel periodo invernale;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione e della pompa sommersa con eventuale riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, compresa la riparazione o sostituzione della linea di adduzione idrica e irrigatori statici e/o dinamici;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro ove presenti;
- ricerca di infiltrazione di acqua piovana e riparazione del manto di copertura del fabbricato;
- mantenimento di recinzioni esistenti interne ed esterne, e rete parapalloni e palline tennis, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione delle parti deteriorate o obsolete;
- controllo periodico sullo stato di conservazione delle tribune, parapetti, sedute, scale, e di tutti gli elementi che compongono la tribuna stessa;
- potature di contenimento di albero fino ai 6 metri di altezza;
- manutenzione ed eventuale riparazione di arredi e attrezzature presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Sport e Giovani;

PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, LOCALI ACCESSORI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA:

- pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli impianti e dei locali dovranno essere prestate, giornalmente, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguite a regola d'arte. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, allenamenti o altra manifestazione). Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto a proprie spese di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici per il pubblico;
- Il concessionario dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti periodici di disinfestazione antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;

CUSTODIA:

Il concessionario si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto oggetto della presente convenzione, mediante:

- individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto, i cui nominativi e riferimenti telefonici dovranno essere comunicati al Settore Sport e Giovani;

- apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- controllo degli ingressi d'accesso affinché personale estraneo non si introduca all'interno dei locali;
- controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto.

Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma.

SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE:

Il Concessionario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà.

Il concessionario, oltre agli oneri sopra indicati, si impegna a:

PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE ED EDUCATIVO DELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE PERSONE:

- garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto della deliberazione n. GC-2015-165 del 01/07/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità" e della deliberazione n. GC-2016-478 del 14/12/2016 "Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione del progetto Accreditamento per il Diritto allo sport e Sportello dello Sport I.E." con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e doping;
- firmare e rispettare l'"Accreditamento - Accordo con le società sportive" recepito con Prot. N. 45615 del 03/03/2017;
- assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e *fair play* sportivo, qualificando in modo significativo le attività educativo-sportive realizzate a favore dei giovani e garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale come disciplinato dall'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";
- garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari;
- garantire l'applicazione, durante l'intero svolgimento del servizio, dei Criteri Ambientali Minimi, indicati specificatamente nel presente Capitolato.

Art. 9. Gestione punto ristoro

Il Concessionario all'interno dei locali all'uopo adibiti/ all'interno del centro sportivo, dovrà aprire un punto ristoro, attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita il cui atto abilitativo, che si impegnerà ad acquisire, sarà strettamente vincolato all'immobile individuato, quale luogo di esecuzione delle prestazioni.

La gestione del punto ristoro è possibile previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per "pubblico esercizio accessorio ad altra attività". In particolare, il gestore del servizio dovrà possedere i requisiti soggettivi e rispettare le disposizioni indicati dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del Regolamento del Comune di Parma per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il servizio di somministrazione deve, inoltre, essere conforme alle linee guida dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Parma in materia di Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività presso il punto ristoro dovrà essere ispirata al concetto dello "sport- friendly" ed inserita in un contesto finalizzato a favorire l'attività sportiva, in un'ottica strumentale rispetto a quest'ultima, promuovendo il benessere e la salute oltre che la socializzazione e l'aggregazione delle persone frequentanti il Centro in ragione dell'attività sportiva in esso praticata. L'attività non potrà in ogni caso consistere in un ristorante con cucina.

Nella struttura potranno, inoltre, essere esposti e/o posti in vendita oggetti e materiali sportivi, nonché prodotti finalizzati alla promozione del benessere, salute e del protagonismo sportivo.

L'attività di vendita è possibile previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per "esercizio di vicinato".

Tale autorizzazione non è trasferibile in locali al di fuori da quelli oggetto della presente procedura e cesserà la propria efficacia alla scadenza della stessa, essendo vincolata alla gestione dei locali oggetto della presente concessione. Pertanto, nulla sarà dovuto al concessionario alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo.

La gestione deve aver luogo in modo da assicurare l'ottimale erogazione del servizio. Il concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso del punto ristoro, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario, inoltre, dovrà:

- a) acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il concessionario non potrà richiedere rimborsi o indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle Leggi vigenti in materia;
- b) prevedere che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con la normativa in materia di diritto del lavoro;
- c) arredare in modo adeguato e a proprie spese i locali destinati al punto ristoro;
- d) rendere l'attività conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli Affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (adottati con D.M. 6 novembre 2023 pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024 e Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024).

Il concessionario potrà organizzare gli orari di apertura e chiusura del punto ristoro autonomamente, che dovranno comunque essere funzionali all'orario di utilizzo dell'impianto sportivo, e non superare gli orari di chiusura serale.

Il punto ristoro dovrà, inoltre, rispettare il divieto di installazione di slot-machine e/o attrezzature similari all'interno del Centro sportivo.

Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori dell'impianto, è ammesso il subappalto necessario/qualificatorio per l'intero importo della gestione del punto ristoro, fermo restando il possesso dei relativi requisiti, come esplicitato nel disciplinare di gara.

Il concessionario continuerà in ogni caso a rispondere di fronte al Comune di Parma, in solido con l'eventuale subappaltatore dell'attività di somministrazione, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.10. Relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento delle attività

Il concessionario dovrà presentare al Settore Sport e Giovani, entro il 31 marzo di ogni anno, in formato digitale, con riferimento all'esercizio precedente:

- una relazione sullo stato dell'impianto sportivo
- il dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria e gli eventuali acquisti effettuati.
- il numero dei tesserati, suddivisi per categoria e fasce di età, qualora presente, relativo alla stagione sportiva precedente,
- il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all'anno precedente,
- il Piano Economico-finanziario aggiornato.

Art. 11. Manutenzione straordinaria dell'impianto a carico dell'Ente concedente

L'Ente, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere le attività come da contratto, con massima efficienza ed efficacia, collabora nella fase di avvio delle attività, affinché il servizio possa ripartire, senza precludere l'accesso e il normale utilizzo dell'area, da parte dell'utenza.

Le manutenzioni straordinarie a carico dell'Ente sono quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici e precisamente:

- sostituzione di apparati tecnologici (a titolo esemplificativo il rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi);
- rifacimento completo delle strutture murarie;
- rifacimento completo delle coperture dei fabbricati;
- rifacimento completo delle pavimentazioni;
- potature di contenimento di alberi ad alto fusto oltre i 6 metri ed eventuale abbattimento, se ritenuto necessario.

Art. 12. Modifica delle strutture

È fatto divieto al concessionario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee, ai locali, alle attrezzature, agli impianti ed a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

Art. 13. Migliorie

Il concessionario può promuovere le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare quanto più possibile la fruizione e l'utilizzo dell'impianto, facendo anche proposte migliorative sia di tipo tecnico sia di tipo gestionale.

In tale ottica, sono a carico ed a spese del concessionario le eventuali migliorie indicate dal medesimo nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tali interventi saranno integralmente posti a carico del concessionario, sia per quanto attiene ai lavori, sia per quanto attiene alle spese tecniche ed ogni altro onere accessorio e/o correlato, in conformità a quanto disposto dal Capitolato.

In particolare in sede di gara, saranno valutate positivamente, proposte migliorative relative a:

- realizzazione di un quarto campo da tennis in luogo dell'attuale campo da calcio a cinque;
- riqualificazione dell'area cementata adiacente all'attuale campo da calcio a cinque;

(fermo restando che è esclusa la realizzazione di campi da padel nonché palestre e impianti sportive con strutture coperte).

Ove il concessionario abbia offerto tali migliorie in sede di gara, è tenuto a realizzare a regola d'arte ed a completare gli interventi offerti e ogni prestazione relativa e/o propedeutica, tramite idonea impresa qualificata e a propria cura e spese, entro tre anni decorrenti dalla data di inizio del contratto.

Ai fini della realizzazione degli interventi di miglioria, il concessionario sarà tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023. Il Comune verificherà che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte a mezzo di collaudatore nominato dal medesimo Comune, salvo il fatto che i relativi costi saranno assunti dal concessionario.

Il concessionario, nel periodo della concessione, potrà proporre ulteriori interventi di miglioria previo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente.

A tal proposito, fermo restando il rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui al medesimo art. 189 del D. Lgs. 36/2023, si conviene sin da ora che, salva la rideterminazione delle condizioni e dei presupposti dell'equilibrio economico-finanziario di cui al Piano Economico-Finanziario della concessione presentato dal concessionario in sede di gara, potranno essere affidati dal concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, a idonea impresa qualificata, interventi straordinari riguardanti ampliamento, riqualificazione, estensione di dotazioni, spazi, di beni e servizi dei campi tennis e delle loro pertinenze.

Conseguentemente, si conviene sin da ora che, nel caso di affidamento al concessionario dei predetti interventi, con successiva gestione, le parti provvederanno ad aggiornare, ove necessario, il contratto di concessione, il presente capitolato e gli ulteriori documenti contrattuali, incluso il citato Piano Economico-Finanziario, con introduzione in esso degli investimenti relativi ai medesimi interventi, dei costi e dei ricavi di gestione e di ogni altro onere affinché sia conservato l'equilibrio economico-finanziario originario della concessione, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario.

Sia per gli eventuali interventi di miglioria proposti dal concessionario in offerta tecnica, che per le eventuali ulteriori migliorie proposte durante la concessione, il concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti e farsi carico degli oneri derivanti.

Qualora si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, il concessionario dovrà:

1. inviare all'Ente concedente una richiesta tramite Pec;
2. presentare all'Ente concedente un progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, c. 5, del Codice e con gli elaborati progettuali previsti dall'Allegato I.7 del Codice;
La progettazione di tali lavorazioni dovrà essere presentata da un tecnico abilitato alla firma dei progetti in base alle normative vigenti.
3. L'Ente concedente provvederà all'approvazione del progetto esecutivo con determinazione del dirigente tecnico competente;

In fase di esecuzione delle lavorazioni è necessario siano rispettati gli eventuali Criteri minimi ambientali previsti in materia e individuati una direzione lavori e un coordinatore della sicurezza.

Si specifica che, alla scadenza del contratto, tali eventuali opere di miglioria, preventivamente autorizzate ed effettuate dall'aggiudicatario, rimarranno in dotazione e nel patrimonio dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.

Art. 14. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma

Il concessionario dovrà mettere a disposizione in forma gratuita 72 ore, o tre giornate all'anno, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e/o parte di essi in base alle necessità dell'Amministrazione stessa per lo svolgimento di manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare, organizzare e/o patrocinare nell'ambito della sua attività. Le date saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale al concessionario con un congruo anticipo.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, il concessionario dovrà assicurare il perfetto stato dell'impianto e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.

Art. 15. Responsabilità ed obblighi assicurativi

Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

Al concessionario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

Il concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi e dal D. Lgs. n. 81/2008. Dovrà, quindi, predisporre il piano di sicurezza, nominare il Responsabile della Sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. Il concessionario dovrà provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i. e dalle procedure ed istruzioni operative emanate dal Comune di Parma. Competerà al concessionario, tra l'altro, la regolare manutenzione, ovvero la messa a disposizione qualora non presenti nell'impianto, dei dispositivi di sicurezza, quali idranti, estintori, ecc.

Il Concessionario si impegna a sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di Legge in favore del proprio personale, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di concessione, a copertura di:

- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza

alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da Conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture dati in gestione/concessione: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- danni da somministrazione di cibi e bevande

L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi collettivi e attività culturali, sportive, ricreative ecc...

- b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.
- c) rischi per Danni da Conduzione dei beni immobili dati in concessione: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi beni immobili che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, specificato come segue:
- Incendio rischio locativo per un massimale pari a € 1.200.000,00 a primo rischio assoluto;
 - Incendio ricorso terzi per un massimale pari a € 3.000.000,00;

L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi per la collettività.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Il concessionario dovrà inoltre esibire una copertura Rischio Locativo ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in gestione per una somma assicurata pari al valore dei fabbricati in questione.

Art. 16. Personale

Il concessionario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

Per tutte le attività oggetto del presente capitolato, il Concessionario si può avvalere con eventuale personale assunto, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, o tramite lavoro volontario. All'eventuale personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: K511 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

Il concessionario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in misura non inferiore a quella

stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario dovrà rispettare tutto quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, nel rispetto del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. nonché per rispettare le norme fiscali, previdenziali ed assicurative.

L'Ente concedente resta estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale ed all'adempimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il gestore è tenuto ad assicurare la presenza di un referente unico, con il compito di sovrintendere agli aspetti gestionali della struttura e fungere da referente per l'Ente concedente, gestire tutto il personale preposto al servizio, intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio.

L'eventuale personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso dovrà essere qualificato, qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico e dovrà essere tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con diligenza professionale. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle specifiche del servizio e in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'elenco nominativo del personale addetto deve essere trasmesso all'Ente entro trenta giorni dall'avvio della gestione e i suoi aggiornamenti devono essere comunicati entro trenta giorni, da quando si verificano variazioni.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio, e solleva l'Ente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, che dovrà richiedere qualora impieghi persone (dipendenti o volontari) per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice penale.

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto o volontario contro gli infortuni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno 5 giorni prima al Direttore dell'Esecuzione del Servizio del Comune di Parma. La mancata comunicazione dello sciopero comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 11, c. 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione,

unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'Ente stesso, determina la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità.

Art. 17. Vigilanza e segnalazioni

Il Settore Sport e Giovani del Comune di Parma mantiene le proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e di vigilanza per assicurare l'unitarietà degli interventi.

L'Ente e il Concessionario fisseranno incontri periodici, per l'analisi e la valutazione del servizio.

L'Ente eserciterà, in qualunque momento, attività di controllo, verifica e ispezione sull'intera struttura e sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e a fornire all'Ente concedente ogni documento o informazioni che saranno ritenuti utili per verificare il corretto e puntuale adempimento delle citate obbligazioni.

Come stabilito dall'Art. 10 del presente capitolato, il Concessionario ha comunque l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo annualmente, al responsabile unico del progetto, apposito report riepilogativo, su supporto digitale

Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Settore Sport e Giovani, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare, con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

Art. 18. Penalità

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di Legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

N	OGGETTO PENALITÀ	IMPORTO PENALITÀ
1	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, pulizia e alla gestione di cui all'Art. 8	€ 1.000,00 per ogni violazione rilevata
2	Inosservanza degli obblighi di segnalazione di necessità di manutenzione straordinaria di cui all'Art. 8	€ 100,00 per ogni violazione rilevata
3	Ritardo nell'acquisizione della titolarità delle utenze di cui all'Art. 8	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di ritardo successivo a 120 giorni successive alla consegna dell'impianto sportivo
4	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria conseguente a responsabilità di cui all'Art. 8	€ 3.000,00
5	Inosservanza degli obblighi connessi alla guardiania, custodia e sorveglianza di cui all'Art. 8	€ 2.000,00
6	Ritardo nell'esecuzione delle migliorie proposte in fase di gara imputabile al concessionario	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
7	Mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione all'Amministrazione Comunale	1 per mille del valore della concessione annuale per ogni giornata di mancato utilizzo

8	Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
9	Violazione dell'obbligo di presentazione della relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento dell'attività, ai sensi dell'Art. 10	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
10	Mancato pagamento del canone di concessione previste dal capitolato	0,10 ‰ del valore della concessione per ogni giorno di ritardo
11	Applicazione da parte del gestore di tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Parma	€ 500,00 per ciascuna segnalazione
12	Comportamento negligente o imperito degli operatori	€ 500,00 per ciascuna segnalazione

L'avvio del procedimento, da parte dell'Ente, per l'applicazione di una o più penalità è comunicata al Concessionario tramite PEC. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può presentare le proprie osservazioni all'Ente il quale, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.

Gli importi sopra indicati saranno applicati ad ogni infrazione riscontrata; in caso di recidiva o di infrazioni di (particolare gravità), ad eccezione di quelli relativi alle penalità ai numeri 3, 6, 7 gli importi potranno essere raddoppiati.

Art. 19. Rischi del concessionario

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi nei termini previsti dal presente capitolato e dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 177, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi, sul lato della domanda e sul lato dell'offerta.

Per rischio dal lato della domanda s'intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto.

Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

Art. 20. Cauzione

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 117 del Codice a cui si rinvia, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore della concessione, ovvero del suo fatturato così come desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia all'atto della stipula del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del

presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 21. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante si avvale di un direttore dell'esecuzione, individuato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento e il cui nominativo è indicato sui documenti di gara, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

Il Direttore dell'esecuzione potrà essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Il direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta motivata del RUP, con provvedimento espresso della stazione appaltante, da comunicare al concessionario.

Art. 22. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Parma tratta i dati dei partecipanti per le finalità previste dal presente capitolato per mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della gara/procedura, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a urp@comune.parma.it. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente <https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr> oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

L'art. 28 prevede che il Titolare ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo 2016/679 e la circolare n. 2/2017 al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati.